II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1977

rivolta al governo del Regno di Danimarca in merito ad un progetto di decreto relativo all'attuazione di talune disposizioni della direttiva 74/561/CEE

(77/173/CEE)

Con lettera dell'8 luglio 1976, la rappresentanza permanente del Regno di Danimarca presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione, per consultazione, il testo di un progetto di decreto, del 9 maggio 1974, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali [1].

Detta comunicazione si inquadra nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, secondo il quale « gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione e anteriormente al 1° gennaio 1977, le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4 ».

Per quanto concerne il predetto progetto di decreto, la Commissione formula la seguente raccomandazione :

1. La Commissione constata che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, il progetto di decreto del governo danese precisa ed attua il principio della capacità professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva medesima.

   Tuttavia la Commissione fa osservare al governo danese che, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, primo capoverso, le conoscenze necessarie per la constatazione della capacità professionale si acquisiscono frequentando corsi, compiendo un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti, ovvero mediante entrambi i sistemi. Questa enumerazione ha carattere limitativo ed esclude quindi il ricorso a qualsiasi altra soluzione.

   La Commissione raccomanda pertanto al governo danese di modificare il progetto di decreto su tale punto e di sopprimervi il riferimento all'attività lavorativa prestata presso un'impresa di commissionario di trasporti.

   Essa richiama inoltre l'attenzione del governo danese sul testo dell'articolo 3, paragrafo 4, ultimo capoverso, secondo il quale il possesso della capacità professionale richiesta deve costituire oggetto di un attestato rilasciato dall'autorità designata a tal fine da ciascuno Stato membro.

   La Commissione raccomanda pertanto al governo danese di completare in tal senso il progetto di decreto.

2. Per quanto concerne il programma relativo alle conoscenze richieste, stabilito dal progetto di decreto, la Commissione non ha alcuna osservazione da formulare.

3. La Commissione osserva anche che i requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, previsti dall'articolo 3 della direttiva, e le modalità secondo le quali un'impresa richiedente deve soddisfare alle disposizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), hanno già costituito oggetto di disposizioni legislative applicate in Danimarca.

[1] GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

La Commissione rammenta tuttavia al governo danese i termini dell'articolo 3, paragrafo 1, comma 3, prima frase :

« Se il richiedente è un'impresa, le disposizioni delle lettere a) e c) (...) devono essere soddisfatte da una persona fisica che diriga l'attività di trasporto dell'impresa, in maniera permanente ed effettiva ».

La Commissione raccomanda pertanto al governo danese di completare su tale punto l'articolo 8 del decreto del 19 ottobre 1973.

4. Per il resto, la Commissione ricorda al governo danese :

— da un lato, che l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 3 deve avvenire conformemente alle norme della direttiva del 12 novembre 1974 e deve essere comunicata, per consultazione, alla Commissione, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 ;

— e, d'altro lato, che tali misure, concernenti sia i trasporti nazionali che i trasporti internazionali, devono riguardare in particolare :

— le condizioni del proseguimento dell'attività nelle ipotesi e secondo le norme previste dall'articolo 4, paragrafo 1 ;

— la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, quando questa constati che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c) non siano più soddisfatte ;

— la motivazione delle decisioni di rigetto di una domanda di accesso alla professione ;

— la possibilità, per gli interessati, di far valere i propri interessi con mezzi appropriati avverso le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 ;

— all'occorrenza, le misure transitorie previste dall'articolo 5.

Poiché il progetto di decreto non contiene alcuna indicazione al riguardo, la Commissione raccomanda al governo danese di colmare tale lacuna e di adottare le misure all'uopo necessarie.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1977.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione